

Newsletter n. 15 del 10 Luglio 2019

1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Norme per il ricambio generazionale e lotta all'assenteismo - Controlli biometrici - Istituito il Nucleo della concretezza

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2019, la **legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"**.

La legge, denominata con il titolo giornalistico "Legge Concretezza", si compone di **sei articoli** che, seppur in maniera eterogenea, sono tutti volti ad implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 1** della Legge n. 56/2019 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvi annualmente il **Piano triennale delle azioni concrete** per l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni contenente le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni nonché le azioni correttive eventualmente necessarie all'interno di ciascun ente.

A garanzia di un'effettiva realizzazione di quanto previsto nel Piano triennale, l'articolo 1 prevede, inoltre, la istituzione del "**Nucleo della Concretezza**", ovvero un organo costituito in seno al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a verificare - mediante appositi sopralluoghi e visite - la corretta applicazione delle previsioni di tali Piani.

Il Nucleo rappresenta una delle maggiori novità della legge in commento, seppure la sua istituzione sia stata fortemente avversata nel corso dell'*iter* parlamentare, in quanto ritenuto una duplicazione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che ha analoghe funzioni.

Per stimolare un senso di responsabilizzazione, viene inoltre previsto che la mancata attuazione delle misure correttive proposte dal Nucleo della Concretezza "*rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri*".

L'**articolo 2** della Legge in commento prevede investimenti sulla tecnologia al fine di **combattere il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni pubbliche**. Viene infatti prevista la sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso tramite l'istituzione di strumenti di **verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi del personale**.

Data la portata restrittiva per i diritti dei lavoratori, la regolazione di tali strumenti tecnologici è stata demandata a fonte secondaria, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

A tale proposito, si ricorda che, nonostante il Garante si sia già pronunciato sul disegno di legge con il parere dell'11 ottobre 2018, il legislatore non ha recepito sul punto tutte le indicazioni dell'Autorità. In particolare, la principale critica mossa dal Garante riguardava **l'impiego contestuale**, e non alternativo, degli strumenti di videosorveglianza e di verifica dei dati biometrici, considerato non conforme ai principi del GDPR di proporzionalità e di minimizzazione dei dati personali.

Nonostante tale rilievo e la proposta da parte dell'Autorità di **introdurre tali sistemi in via alternativa**, optando per i sistemi di verifica biometrica solo ove necessario in virtù di specifici fattori di rischio – quali, dimensioni dell'ente, ricorrenza di situazioni di criticità, contesto ambientale -, la previsione inerente alla simultanea adozione dei sistemi rimasta immutata nel testo definitivo di legge.

Sempre in un'ottica di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, l'**articolo 3** della Legge in commento prevede un **primo superamento del blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione** al fine di favorire il necessario ricambio generazionale e migliorare l'organizzazione del lavoro.

Alcune amministrazioni pubbliche potranno infatti, già a partire da quest'anno, indire concorsi mirati all'assunzione di personale a tempo indeterminato per una spesa pari al 100% di quella sostenuta per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Si delinea inoltre il profilo del nuovo dipendente pubblico, che dovrà essere contraddistinto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, da **"elevate competenze"** in determinate materie quali: la digitalizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione dei processi e procedimenti amministrativi, la contrattualistica pubblica, la gestione dei fondi strutturali, il controllo di gestione e la contabilità pubblica e gestione finanziaria.

Infine, gli **ultimi tre articoli** della legge contengono previsioni di contorno quali:

- le disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato (art. 4);
- le disposizioni in materia di buoni pasto (art. 5);
- la clausola di salvaguardia (art. 6).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2. RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO - Pubblicata la prima release 2019 del Massimario

E' stato pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI – Registro delle imprese) il **Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti.**

In data **28 giugno 2019** è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la **prima release del Massimario 2019**, aggiornata al 28 giugno 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo del Massimario dei ricorsi gerarchici 2019/1 clicca qui.](#)

3. START-UP E PMI INNOVATIVE - Fissate le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, il **decreto interministeriale 7 maggio 2019**, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fissato le **"Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative"**.

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che effettuano un investimento agevolato, in una o più Start-up innovative o PMI innovative, possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta.

Lo prevede al comma 1, dell'articolo 4, il decreto del 7 maggio 2019, con cui ha specificato che l'agevolazione si applica anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che effettuano un **investimento agevolato**, in una o più **start-up innovative** o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di **organismi di investimento** collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in **start-up innovative** o PMI innovative ammissibili.

Le agevolazioni si applicano ai **conferimenti in denaro** iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle **start-up innovative**, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in **start-up innovative** o PMI innovative ammissibili.

Le **agevolazioni** spettano a condizione che gli **investitori** ricevano e conservino:

- una **certificazione** della Start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di **non avere superato il limite**;
- copia del **piano di investimento** della Start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Tra le **cause di decadenza** vi è la **cessione entro tre anni**, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; il recesso o l'esclusione degli investitori e tra l'altro la perdita dei requisiti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. START-UP INNOVATIVE QUASI IDENTICHE - Ammessa l'iscrizione nella sezione speciale di entrambe - Parere del Ministero dello sviluppo economico

Con **parere del 1° luglio 2019, n. 170828**, il Ministero dello sviluppo economico, in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio, fornisce chiarimenti in merito all'**ammissibilità nella sezione speciale** Start-up innovative, di **due startup aventi identici soci, identica sede, denominazione quasi equivalente**.

In particolare, entrambe le società, singolarmente, presentavano i requisiti, soggettivi e oggettivi, per l'iscrizione in sezione speciale ma, sulla base di una verifica generalizzata, intervenuta dopo la seconda iscrizione, la Camera di Commercio ha constatato che le società presentavano, oltre ad una denominazione evidentemente simile, le seguenti caratteristiche:

- **sede legale** presso lo stesso indirizzo;
- identico **oggetto sociale**;
- **attività prevalente** denunciata identica;
- presenza nella compagine sociale dell'altra start-up innovativa (e quindi **stessi soci**);
- presenza dello **stesso soggetto** come componente dell'organo amministrativo.

In assenza di una disposizione di legge che vieti tale duplicazione, **non può essere evidenziata una violazione**, in caso di "condivisione" di elementi soggettivi ed oggettivi. D'altra parte, l'ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del medesimo, in alternativa esclude l'iscrizione dell'una rispetto all'altra.

Il Ministero evidenzia innanzi tutto che, al caso proposto, trova applicazione la disposizione dell'**articolo 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** (recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" e convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), che così dispone: "*Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica*".

Ne consegue, che in assenza di una disposizione di legge che vieti tale duplicazione, **non può essere evidenziata una violazione**, in caso di "condivisione" di elementi soggettivi ed oggettivi.

D'altra parte, l'ipotesi della condivisione del requisito abilitante della privativa industriale, in ossequio al disposto normativo che richiede la **titolarità o la licenza del medesimo**, in alternativa esclude l'iscrizione dell'una rispetto all'altra.

Il Ministero ritiene, pertanto, che la Camera di Commercio debba raccogliere maggiori elementi sentendo direttamente le imprese e, una volta acquisiti maggiori elementi, nel caso permangano dubbi, dovrebbe richiedere le **autocertificazioni di possesso dei requisiti**, in modo da sapere quale indicatore di innovatività è stato fatto valere, eventuali siti internet e *presentation deck* aziendali.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

5. APPALTI PUBBLICI - Avviato il portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi

A decorrere dal **1° luglio 2019** è a pieno regime la **piattaforma informatica del Servizio Contratti Pubblici (SCP)** e in progressivo avvio le attività di cooperazione applicativa fra il sistema informativo nazionale SCP ed i sistemi informativi regionali.

L'iniziativa ha visto coinvolti il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** e gli **Osservatori regionali dei contratti pubblici**, mediante la realizzazione della cooperazione applicativa tra la piattaforma nazionale ed i sistemi informatizzati regionali.

A decorrere dal 1° luglio 2019:

- le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che non hanno ancora attivato un proprio sistema informativo assolveranno agli obblighi informativi tramite il Servizio Contratti Pubblici;
- le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che hanno attivato un proprio sistema informativo pubblicheranno su detti sistemi, i bandi/avvisi ed esiti di gara e i programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni fornite dagli Osservatori Regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della piattaforma SCP quest'ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti direttamente sui sistemi informativi regionali attivi.

Il Sistema a rete SCP consentirà:

- di semplificare l'attività delle stazioni appaltanti relativamente agli obblighi informativi previsti dal Codice dei contratti pubblici;
- di facilitare l'accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed esiti di gara, nonché alla programmazione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni, assicurandone la massima trasparenza;
- di rendere più efficaci gli strumenti di analisi e di valutazione delle politiche pubbliche sugli investimenti.

Il Sistema a rete MIT (SCP) - Sistemi regionali garantirà:

- la pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articoli 29 e 73 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016);
- la pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali (articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 gennaio 2018, n. 14);
- la rilevazione e la pubblicazione dell'elenco anagrafe delle opere incompiute (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

6. SOCIETA' DI PERSONE - Sulla revocabilità dello stato di liquidazione - Approfondimento del CNN

Sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato è stato pubblicato il testo del nuovo studio n. 111-2019/I, dedicato a **“La revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone”** di Francesco Paolo Petrerà (Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 21 maggio 2019)

Lo studio si propone di **dimostrare la possibilità, anche per le società di persone, di procedere alla revoca dello stato di liquidazione**. A tal fine viene operato un costante confronto con la disciplina data, dal legislatore del 2003, per le società di capitali, disciplina utile, oltre che per supportare la tesi dell'ammissibilità di tali operazioni, anche per desumere spunti per la ricostruzione della disciplina da applicare.

In tale percorso argomentativo vengono poi analizzati gli indici positivi che già in precedenza avevano portato la dottrina a risolvere positivamente la domanda sulla revocabilità dello stato di liquidazione nelle società personali.

Inevitabilmente, assume particolare rilevanza la fattispecie della revoca implicita dello stato di liquidazione, analizzata anche alla luce della possibilità di modifiche tacite del contratto per tali tipi societari.

Sono poi oggetto di specifiche valutazioni l'efficacia di tali decisioni, l'eventuale diritto di opposizione da parte dei creditori ed il diritto di recesso per i soci contrari.

Sommario: *Premessa – 1. Il dies a quo – 2. L'ammissibilità della revoca dello stato di liquidazione e la ricostruzione della disciplina applicabile – 3. Revoca tacita e revoca implicita – 4. L'efficacia immediata della revoca dello stato di liquidazione – 5. Consenso unanime o anche decisioni a maggioranza? - 6. Il diritto di recesso – 7. Conclusioni*

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

7. COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - Spetta alle Regioni disciplinare lo svolgimento delle attività - Respinto il ricorso presentato dal Governo contro la legge della Regione Calabria n. 24/2018

La normativa regionale può prevedere che i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento per l'esercizio del commercio in forma itinerante non trovino applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore. Tale normativa rientra, infatti, nella competenza residuale in materia di «commercio» spettante alle Regioni, «essendo del tutto naturale che, nell'ambito di una generale regolamentazione della specifica attività del commercio in forma itinerante, vada ricompresa anche la possibilità di disciplinarne nel concreto lo svolgimento».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 (*Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999*), nella parte in cui ha aggiunto, alla fine del comma 3, dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18 (*Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche*), il periodo «**i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore**».

La questione è stata messa al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale, la quale ha approfondito la problematica con la **sentenza n. 164/2019 del 4 luglio 2019**.

Ad avviso del ricorrente, detta previsione violerebbe la normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), in quanto **realizzerebbe di fatto un'equiparazione tra l'esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l'esercente il commercio con posteggio**.

Per effetto di tale disposizione, secondo il Governo, l'esercente il commercio su area pubblica in forma itinerante potrebbe dunque sostare e permanere nel medesimo punto senza alcun limite temporale e spaziale, nell'ipotesi, «tutt'altro che infrequente», che nessun altro operatore si presenti in loco.

Sotto questo profilo, la norma sarebbe quindi **fortemente anticoncorrenziale** laddove, esonerando l'esercente ambulante dai limiti spaziali e temporali naturalmente connessi all'esercizio del commercio in forma itinerante, pregiudicherebbe i commercianti in sede fissa, i quali, invece, per conseguire la stabilità data dalla disponibilità di un posteggio, debbono non solo possedere i requisiti richiesti dalla legge, ma anche assoggettarsi alla procedura selettiva per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio.

Al contempo, la disposizione censurata **attenuerebbe le differenze tra le due forme di esercizio del commercio su aree pubbliche**, la cui diversità si incentrerebbe proprio sulla disponibilità o meno di un posteggio in concessione, sul carattere fisso o itinerante dell'attività, nonché sul tempo e sulle modalità di svolgimento della stessa.

In definitiva, secondo il ricorrente, la permanenza di un soggetto in possesso del titolo di tipo B su una porzione di area pubblica «*oltre il tempo necessario per servire la clientela*» consentita dalla norma impugnata, sia pure alla condizione che non si presenti un altro operatore, consentirebbe, nella sostanza, l'esercizio di attività commerciale di tipo A in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio, come tale pure sanzionabile ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114 del 1998.

Con la nuova normativa, i commercianti in forma itinerante – non più sottoposti a un regime autorizzatorio, ma unicamente a SCIA – finirebbero per essere indebitamente equiparati agli esercenti il commercio con posteggio, atteso che anche i primi potrebbero sostare e permanere nel medesimo punto senza alcun limite temporale e spaziale, qualora nessun altro operatore si presenti in loco.

La disposizione impugnata, quindi, si porrebbe in contrasto con la normativa statale di cui al citato D.Lgs. n. 114 del 1998, che, all'art. 28, distingue **due forme di esercizio di commercio su aree pubbliche** proprio in base alla disponibilità o meno di un posteggio e quindi al carattere fisso o itinerante dell'attività, determinando così una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

La Corte Costituzionale, nella **sentenza n. 164/2019**, rileva che la normativa in vigore, prima della modifica impugnata, prevedeva che per l'esercizio del commercio in forma itinerante fossero consentite ai venditori ambulanti solo le soste per il tempo necessario a servire la clientela, per una durata comunque non superiore a un'ora, con obbligo di spostarsi, decorso detto tempo, di almeno 500 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

La disposizione censurata si aggiunge a tali previsioni temperandone la rigidità, dato che essa prevede che «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore».

Secondo la Corte, la previsione regionale impugnata non determina la lamentata equiparazione tra le attività commerciali in sede fissa e quelle in forma itinerante e, dunque, non è caratterizzata dalla valenza anticoncorrenziale paventata dal ricorrente.

Fermi restando i limiti già previsti dalla legislazione regionale per l'esercizio del commercio in forma itinerante – sosta consentita per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiore a un'ora, obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso tale termine e divieto di riposizionamento nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata – la disposizione impugnata semplicemente consente che tali limiti non abbiano applicazione «laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore».

La temuta equiparazione tra le due forme di esercizio commerciale non sussiste. Anche a seguito della disposizione impugnata, infatti, gli esercenti il commercio itinerante, diversamente da quelli in sede fissa, non potranno mai vantare una sicurezza sul “dove” e “quando” poter svolgere la propria attività, rimanendo invero sempre soggetti alla condizione del “se” e “quando” si presenterà un altro esercente nel luogo in cui essi operano. La garanzia della disponibilità del luogo e del tempo in cui poter svolgere l'attività rimane esclusivo appannaggio dell'esercente con posto fisso, il quale potrà sempre contare sulla titolarità e disponibilità dell'area a lui assegnata. Similmente, la clientela potrà contare sulla presenza del commerciante su una determinata area pubblica solo se questi esercita l'attività con posteggio assegnato.

Il legislatore regionale dunque non ha introdotto elementi anticoncorrenziali attraverso la clausola che rende più flessibili i vincoli dallo stesso imposti al commercio ambulante nella previgente disposizione, non ravvisandosi in essa indebite assimilazioni tra i differenti operatori economici, i quali continuano a esercitare l'attività in posizione diversa.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 164/2019 clicca qui.](#)

8. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - FOIA - Chiarimenti dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

Il ministro per la Pubblica amministrazione ha emanato la **Circolare n. 1/2019** (non è dato sapere il giorno !!) recante “**Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato** (c.d. FOIA)”.

Con la pubblicazione della circolare, le cui raccomandazioni operative integrano quelle contenute nella precedente **circolare n. 2/2017**, continua il percorso di trasparenza e concretezza avviato dal Ministro.

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto con D.Lgs. n. 97 del 2016, di modifica del D.Lgs. n. 33 del 2013, è un istituto innovativo di fondamentale importanza per il nostro Paese perché attribuisce a chiunque il “**diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis**” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013).

Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'A.N.AC. e nell'esercizio della sua funzione generale di “**coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi**” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la **Circolare FOIA n. 2/2017**.

A due anni dall'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato – si legge nella nuova circolare - la pratica ha evidenziato la necessità di:

- a) fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l'obiettivo di promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA;
- b) favorire l'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso, con l'obiettivo di semplificare le modalità di accesso dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle amministrazioni.

Per dare risposta a queste esigenze e orientare il sistema amministrativo verso una piena attuazione della disciplina dell'accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato, insieme all'A.N.AC. e al Garante per la protezione dei dati personali, un percorso di riflessione congiunto per individuare **soluzioni tecniche e interpretative adeguate**, sia mediante la presente circolare, condivisa con le suddette Autorità, in ordine ai profili organizzativi e procedurali interni, sia mediante la **revisione delle Linee guida** di cui all'art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, in ordine alla applicazione delle eccezioni e dei limiti all'accesso civico generalizzato.

Le raccomandazioni operative che seguono integrano quelle contenute nella Circolare FOIA n. 2/2017 ed attongono ai seguenti profili:

- *criteri applicativi di carattere generale* (§ 3);
- *regime dei costi* (§ 4);
- *notifica ai controinteressati* (§ 5);
- *partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame* (§ 6);
- *termine per proporre l'istanza di riesame* (§ 7);
- *strumenti tecnologici di supporto* (§ 8).

Nel dettaglio, la circolare si occupa dei **criteri applicativi di carattere generale**, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione di maggiori livelli di trasparenza nonché ai Regolamenti interni e ai limiti al diritto di accesso generalizzato.

Su questo ultimo profilo, viene chiarito che, in considerazione del carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato, le pubbliche amministrazioni, con regolamento o circolare, potranno **definire esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull'estensione del diritto.**

Di conseguenza, le amministrazioni **non possono** individuare con regolamento categorie di atti sottratte all'accesso generalizzato, come prevede invece l'art. 24, comma 2, l. n. 241 del 1990 in tema di accesso procedimentale.

Per quanto riguarda i **costi**, il provvedimento, dopo aver affermato che il diritto di accesso civico generalizzato per sua stessa natura esclude che il rimborso possa costituire una barriera economica in grado di ostacolare l'esercizio del diritto, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla **portata del principio di gratuità** concernente le istanze di accesso civico generalizzato.

Viene quindi precisato che, a fronte di un'istanza di accesso civico generalizzato, possono essere addebitati **solo i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, ad esclusione di qualsiasi altro onere a carico del cittadino.**

In detto contesto, il costo rimborsabile, ovvero quello *"effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione"*, non include il costo per il personale impiegato nella trattazione delle richieste di accesso.

In ogni caso, i **costi** di cui si chiede il rimborso *"devono essere predeterminati mediante un tariffario e comunque prospettati al richiedente prima delle attività di riproduzione"*.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 1/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/2017 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (**CNDCEC**) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il documento dal titolo **"Linee guida in materia di attestazione antimafia"**.

Il documento è stato redatto in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) al fine di fornire un ausilio ai professionisti che sono chiamati, quotidianamente, a svolgere il ruolo di "garante della legalità". Lo stesso illustra in termini dogmatici e pratici, le principali criticità derivanti dall'applicazione del neo istituto dell'attestazione di prevenzione, fornendo così agli addetti ai lavori uno strumento operativo corredato anche di una proposta di indice in grado di assurgere a guida operativa per l'attestazione antimafia.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

2) Dal **1° luglio 2019** gli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati possono presentare le domande per il riconoscimento del **tax credit librerie riferite all'anno 2018**.

Le istanze devono essere riferite all'anno 2018 e possono essere presentate **fino al 30 settembre 2019**.

Le **istruzioni operative** per richiedere il credito d'imposta, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 319-321) e disciplinato dal **decreto attuativo 23 aprile 2018**, sono fornite nella guida pubblicata sul sito della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le attività culturali.

Non ci sarà alcuna priorità nel riconoscimento del credito d'imposta rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata il 1° luglio 2019 non ha alcuna priorità rispetto ad un'altra domanda inoltrata successivamente.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle istruzioni operative clicca qui.](#)

3) La **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro**, con la **circolare n. 12 del 1° luglio 2019**, esamina la disciplina dello **scontrino elettronico** già in vigore per i soggetti che hanno un volume d'affari annuo superiore ai 400 mila euro e che esercitano l'attività di commercio al minuto e attività assimilate o di somministrazione.

L'obbligo sarà esteso alla generalità delle partite IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Nella circolare vengono esaminate anche le eventuali ripercussioni pratiche su esercenti e consumatori.

Lo scontrino non fiscale attesta comunque gli acquisti effettuati e, legalmente, ha la stessa efficacia del vecchio scontrino ai fini commerciali, ad esempio per l'esercizio dei diritti di garanzia o l'attivazione delle clausole contrattuali e la deduzione delle spese dalla propria dichiarazione dei redditi.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

4) È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 152 del 1° luglio 2019, il **decreto 7 maggio 2019**, recante "*Disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale*".

Il decreto sul "**Voucher per l'Innovation Manager**" ha l'obiettivo di sostenere i processi di **trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d'impresa**, presenti su tutto il territorio nazionale.

La misura, prevista nella legge di bilancio 2019, mette a disposizione circa 75 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la **circolare direttoriale 2 luglio 2019, n. 40383** con la quale fornisce indicazioni in merito alle modalità di erogazione nell'ambito degli **Accordi per l'innovazione** e definisce alcuni contenuti della modulistica da utilizzare nell'attuazione dei programmi di ricerca e sviluppo agevolati.

Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano **attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria nonché attività di ricerca**.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l'accordo di partenariato e il consorzio.

LINK:

[Per scaricare il testo di una scheda informativa sugli accordi per l'innovazione e della circolare ministeriale clicca qui.](#)

6) Con **comunicato del 16 maggio 2019**, Assipan – Confcommercio hanno diffuso le **tabelle retributive** applicabili dal **1° marzo 2019** al personale comunque dipendente da **aziende di panificazione** anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Le tabelle sono applicabili dal 1° marzo 2019

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato relativo agli adeguamenti retributivi clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... L'ITALIA E' TRA I PRIMI CINQUE PAESI DEL MONDO PER **SURPLUS MANIFATTURIERO** !

C'è un'Italia appassionata e apprezzata nel mondo, che produce ricchezza puntando su qualità e innovazione. Un'Italia di cui essere orgogliosi di cui spesso, però, non c'è piena consapevolezza.

Il **rapporto I.T.A.L.I.A. 2019 – Geografie del nuovo made in Italy** acronimo e racconto dell'identità produttiva e sociale italiana - dall'Industria al Turismo, dall'Agroalimentare al Localismo, dall'Innovazione all'Arte e alla Cultura – è un viaggio di scoperta in un Paese che ha i talenti e le risorse per guardare negli occhi il futuro, è realizzato da **Fondazione Symbola**, **Unioncamere** e **Fondazione Edison** con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Presentato, il 5 luglio scorso, a Treia, nella sessione di apertura del **XVII Seminario estivo di Symbola**, il rapporto nasce per raccontare questa parte del Paese.

Arrivato alla sua **quarta edizione** è stato realizzato in collaborazione con IMA e Comieco; con la partnership tecnica di Google, Ipsos Italia e di Si.Camera e il patrocinio dei ministeri degli Affari Esteri, dell'Ambiente.

Scorrendo le pagine della ricerca scopriamo che spesso l'Italia non sa di essere innovativa, versatile, creativa, reattiva, competitiva e vincente.

L'indagine condotta da Ipsos, all'interno del rapporto, è proprio sulla percezione e consapevolezza delle capacità del Bel Paese.

L'Italia è tra i primi 10 Paesi al mondo per investimenti in ricerca e sviluppo: solo il 13% degli italiani ne è consapevole, e addirittura quasi uno su due (45%) la ritiene una notizia poco attendibile.

Siamo il primo Paese europeo per riciclo di rifiuti col 76,9% del totale di quelli prodotti: ma solo un italiano su 10 lo sa e addirittura il 51% ritiene questa notizia non credibile.

Al tema della consapevolezza si aggiunge insomma quello della fiducia. Eppure **all'estero cresce la domanda di Italia**. In base all'analisi svolta sulle ricerche effettuate su Google, il numero di quelle legate al made in Italy e alle parole chiave ad esso riconducibili – un fondamentale indicatore della notorietà e del desiderio dei prodotti italiani nel mondo – **è cresciuto del 56% tra il 2015 e il 2018**.

Da record il surplus commerciale manifatturiero, quello dell'Italia è infatti il quinto al mondo - con 106,9 miliardi di dollari - dietro alla Cina, alla Germania, alla Corea del Sud e al Giappone.

Performance sostenute da migliaia di imprese medio-grandi, medie e piccole che ci fanno competere sui mercati globali grazie alle capacità di essere flessibili, attive in tanti campi diversi. I fattori vincenti del made in Italy si confermano essere la creatività, l'innovazione, il design, i settori hi-tech come la meccanica o i mezzi di trasporto.

LINK:

[Per scaricare il testo del Comunicato stampa clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** *I provvedimenti scelti per voi* **(DAL 19 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2019)**

1) Legge 19 giugno 2019, n. 56: Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto 7 maggio 2019: Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Banca d'Italia – Provvedimento 18 giugno 2019: Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

4) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Decreto 15 maggio 2019, n. 62: Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 19 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2019)

1) Raccomandazione (UE) 2019/1019 della Commissione del 7 giugno 2019, sull'ammodernamento degli edifici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 165 del 21 giugno 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione delegato clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 178 del 2 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1129 della Commissione del 2 luglio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 179 del 3 luglio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Mia nonna mi diceva sempre:

**“ Non fidarti mai di chi parla male degli assenti ...
Prima o poi ti assenterai anche tu ! ”**